

# CATTABRIGA CLAUDIA

Dottore Commercialista  
Revisore Contabile



Nr. iscrizione 513/A

## CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO DEL 30/04/2010

<p><b>ACCERTAMENTI SULLE VENDITE IMMOBILIARI</b> <b>Circ. Ag. Entrate 14.04.2010, n. 18/E</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'Agenzia delle Entrate ha precisato tempi ed effetti delle novità introdotte dalla legge comunitaria 2008 (legge n. 88/2009), che ha fatto venir meno la possibilità per l'Amministrazione Finanziaria di rettificare le dichiarazioni solo sulla base dello scostamento tra il corrispettivo dichiarato per le cessioni immobiliari e il loro valore normale. Questa circo-stanza, infatti, non costituisce più una presunzione legale relativa, come stabiliva il D.L. 223/2006, ma una presunzione semplice anche con riferimento al passato.</li><li>• Di conseguenza, gli uffici dell'Amministrazione Finanziaria porteranno avanti il contenzioso in materia soltanto nel caso in cui gli accertamenti siano fondati, oltre che su questa presunzione semplice, anche su altri elementi come, per esempio, un importo del mutuo superiore al valore della compravendita o un prezzo di vendita, ricostruito attraverso le indagini finanziarie, diverso rispetto a quello dichiarato.</li></ul>
<p><b>CONTROVERSIE IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE</b> <b>Circ. Ag. Entrate 14.04.2010, n. 19/E</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di gestione del contenzioso pendente in tema di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore, precisando che il contraddittorio consente all'Ufficio di commisurare alla concreta realtà economica del contribuente la presunzione indotta dallo scostamento rilevato. L'Ufficio ha l'obbligo di invitare il contribuente, nel rispetto delle regole del giusto procedimento e del principio di cooperazione tra amministrazione Finanziaria e contribuente, a fornire, in contraddittorio, i propri chiarimenti. La mancata attivazione del contraddittorio comporta l'assenza di un elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l'azione amministrativa.</li><li>• Pertanto, devono ritenersi viziati gli avvisi di accertamento basati sugli studi di settore applicati senza che sia stata attivata la fase del contraddittorio con il contribuente. In presenza di tale omissione, puntualmente rilevata dal contribuente nel corso del giudizio di prime cure, gli uffici ometteranno di coltivare le controversie.</li><li>• L'Agenzia invita, quindi, le strutture territoriali a riesaminare le controversie pendenti concernenti la materia in esame e ad abbandonare la pretesa tributaria in presenza di avvisi di accertamento basati sulle risultanze degli studi di settore, nei casi in cui non sia stata attivata la fase del contraddittorio, sempre che la pretesa non sia comunque sostenibile.</li></ul>

<p><b>INDENNITÀ DI FINE MANDATO AI SINDACI</b>  <b>Ris. Ag. Entrate</b>  <b>15.04.2010, n. 29/E</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenuto conto che le indennità corrisposte al sindaco uscente al termine del mandato elettorale sono commisurate alla durata dell'incarico, in relazione alle stesse trovano applicazione le regole della tassazione separata di cui all'art. 17, c. 1, lett. a) del TUIR.</li> <li>• Ai fini della determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione, ai fini dell'Irpef, risulta, inoltre, applicabile la disposizione dettata dall'art. 19, c. 2-bis del TUIR, secondo cui le indennità equipollenti devono essere assoggettate a tassazione per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a euro 309,87 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale.</li> <li>• Nel medesimo ammontare, pertanto, le indennità in esame devono essere, inoltre, computate dal Comune ai fini della determinazione della base imponibile Irap.</li> </ul>
<p><b>BASE IMPONIBILE IRAP PER LE BANCHE</b>  <b>Ris. Ag. Entrate</b>  <b>26.04.2010, n. 33/E</b></p>	<p>Ai fini della determinazione della base imponibile Irap, i soggetti che svolgono attività finanziaria e creditizia non obbligati a redigere il bilancio sulla base degli schemi adottati dalla Banca d'Italia con provvedimenti 22.12.2005 e 14.02.2006, sono tenuti a riclassificare il proprio bilancio per calcolare il valore della produzione in conformità a quanto disposto nell'art. 6 del D.Lgs. 446/1997.</p>
<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE</b>  <b>Ris. Ag. Entrate</b>  <b>22.04.2010, n. 30/E</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È stato istituito il codice tributo "6825" che le imprese agricole e agroalimentari, anche in forma cooperativa o riunite in consorzi, possono usare per beneficiare dell'incentivo fiscale previsto per gli investimenti in promozione pubblicitaria effettuati nei mercati esteri.</li> <li>• Il credito è pari al 50% del valore degli investimenti in attività promozionali realizzate in altri Stati per sollecitare l'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità. L'attività pubblicitaria, però, non deve riguardare uno specifico marchio commerciale o direttamente un'azienda. Risulta agevolabile l'importo degli investimenti che eccede la media di quelli realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti.</li> </ul>
<p><b>CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE</b>  <b>Circ. Ag. Entrate</b>  <b>16.04.2010, n. 20/E</b></p>	<p>Gli indirizzi operativi per la lotta all'evasione nel 2010 sono contenuti nella C.M. 20/E del 16.04.2010, con cui l'Agenzia delle Entrate detta le linee delle attività di prevenzione e contrasto e chiede ai suoi uffici di puntare a migliorare i risultati relativi alle singole attività di controllo, più che mirare a un mero incremento numerico. Sul versante delle persone fisiche, l'accertamento sintetico sarà molto utilizzato anche quest'anno, con almeno 25.000 controlli in programma. Controlli più intensi sono previsti, nel 2010, sulle imprese di medie dimensioni: le analisi evidenziano, infatti, basi imponibili sottodimensionate.</p>

<p><b>AGEVOLAZIONI IRPEF</b>  <b>Circ. Ag. Entrate 23.04.2010, n. 21/E</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'Agenzia delle Entrate ha risposto a quesiti dei contribuenti in tema di agevolazioni Irpef. In particolare, è possibile fru-ire della detrazione Irpef del 20% per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici anche se il contribuente li ha acquistati prima di aver iniziato a pagare le spese di ristrutturazione dell'abitazione. Per ottenere l'agevolazione, infatti, basta che l'acquisto dei beni agevolabili sia successivo alla data d'inizio dei lavori edilizi, indicata nella comunicazione inviata al Centro operativo di Pescara.</li> <li>• Anche la sostituzione di portoni d'ingresso rientra tra le spese agevolate dallo sconto del 55% per il risparmio d'energia, così come le finestre comprensive di infissi. Condizione essenziale affinché anche il portone entri nella rosa degli interventi agevolabili è che rispetti i parametri tecnici stabiliti.</li> <li>• È possibile godere della detrazione sugli interessi passivi pagati per l'acquisto dell'abitazione principale anche se il contratto di mutuo intestato dapprima a un solo coniuge si sostituisce con uno cointestato a entrambi. Inoltre, sempre in tema di mutui agevolati, il diritto alla detrazione degli interessi pagati per il mutuo vale anche se il contribuente, per motivi di lavoro, sposta la sua dimora abituale non proprio nel Comune in cui si trova la sede di lavoro, ma in uno limi-trofo.</li> <li>• La detrazione del 19% sulle spese sostenute per acquistare medicinali omeopatici vale anche se sullo scontrino non è riportato il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), purché sia indicato il numero di codice identifi-cativo della qualità del farmaco, rilevabile con lettura ottica.</li> </ul>
<p><b>RIMBORSI IVA NEI PAESI EXTRAUE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate la versione aggiornata del modello Iva 79, che i soggetti passivi resi-denti stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione Europea, con cui esistono accordi di reciprocità (Israele, Norvegia e Svizzera), devono utilizzare per richiedere il rimborso dell'IVA assolta nello Stato italiano sugli acquisti ed importazioni di beni mobili e servizi inerenti la loro attività. Il nuovo modello sostituisce la precedente versione e dovrà essere utiliz-zato a decorrere dal <b>3.05.2010</b>.</li> <li>• La data di scadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso è fissata al 30.09 dell'anno solare successivo al peri-odo di riferimento.</li> </ul>
<p><b>TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE CERTIFICAZIONI DI MALATTIA</b>  <b>Circ. Inps 16.04.2010, n. 60</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A partire dal 3.04.2010, i medici dipendenti del SSN o in regime di convenzione sono tenuti a trasmettere all'Inps, per il tramite del SAC, il certificato di malattia del lavoratore rilasciandone copia cartacea all'interessato. A tal fine, ricevono dal Ministero dell'Economia e delle Finanze apposite credenziali di accesso.</li> <li>• Il certificato così trasmesso è ricevuto dall'Inps che lo mette a disposizione del cittadino intestatario, mediante accesso al sito Internet dell'Istituto previa identificazione con PIN. L'attestato di malattia è reso, invece, disponibile per il datore di lavoro pubblico o privato, secondo le modalità specificate dall'Inps nella circolare 60/2010.</li> </ul>
<p><b>OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST</b>  <b>G.U. 16.04.2010, n. 88</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il D.M. 30.03.2010 fornisce le regole applicative del nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate con soggetti domiciliati in territori a fiscalità privilegiata. Sono interessate le operazioni effettuate dal 1.07.2010.</li> <li>• Gli elenchi si presenteranno con cadenza trimestrale o mensile, a seconda che il contribuente, nei 4 trimestri preceden-ti, abbia effettuato un ammontare di operazioni rilevanti non superiore, oppure superiore a 50.000 euro su base trime-strale. Il modello si presenterà esclusivamente per via telematica entro la fine del mese successivo a ciascun periodo di riferimento. Per i contribuenti mensili, quindi, il primo invio scadrà il 31.08.2010 relativo alle operazioni di luglio. I tri-mestrali comunicheranno, invece, entro il 31.10.2010 le vendite e gli acquisti del 3° trimestre 2010.</li> </ul>

<p><b>GARANTE DEL CONTRIBUENTE IN CASO DI RATEAZIONE DEI DEBITI CON IL FISCO</b>  <b>Ris. Ag. Entrate 23.04.2010, n. 31/E</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice identificativo "60", denominato "garante/terzo datore", da specificare nel modello F24, che permette all'Agenzia di conoscere chi garantisce per il contribuente nel caso di rateizzazione di debiti con il Fisco, derivanti da comunicazioni di irregolarità, superiori ai 50.000 euro.</li> <li>• La Finanziaria 2008 ha, infatti, esteso ai contribuenti soggetti a controlli automatici delle dichiarazioni la possibilità di rateizzare le somme dovute. Se queste superano i 50.000 euro, il contribuente deve prestare adeguata garanzia pari all'ammontare dell'importo dovuto, compresa la sanzione in misura piena.</li> <li>• Il nuovo codice consente all'Amministrazione di individuare chi presta tale "copertura" e, quindi, di invitarlo al pagamento del debito residuo in caso di inadempienza da parte del contribuente.</li> </ul>
<p><b>AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE IMPRESE TESSILI</b>  <b>Circ. Ag. Entrate 29.04.2010, n. 22/E</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per le imprese che operano nei settori del tessile e dell'abbigliamento l'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative per usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal D.L. 40/2010, che hanno l'obiettivo di supportare le attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari.</li> <li>• Non è previsto alcun limite di natura giuridica o legato alla dimensione aziendale per poter accedere al beneficio. Infatti, l'agevolazione è aperta a tutti gli operatori che svolgono attività produttive di reddito d'impresa nei settori delle industrie tessili e della confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia (tabella ATECO 2007), anche se l'attività non è svolta in modo prevalente.</li> <li>• Effettuare attività di ricerca e ideazione estetica, o realizzare prototipi per creare un campionario o delle collezioni, sono alcune delle condizioni necessarie per usufruire della detassazione dedicata al settore tessile e della moda. La detassazione spetta esclusivamente ai fini dell'Irpef (comprese le addizionali) e dell'Ires, è riconosciuta a prescindere dal risultato di esercizio (utile o perdita) e consiste nell'esclusione dal reddito d'impresa di un importo determinato in base agli investimenti effettuati.</li> <li>• Il risparmio d'imposta non può superare l'importo massimo che l'Agenzia comunicherà, in via telematica, al contribuente in seguito alla sua richiesta di agevolazione, che deve essere presentata tra il 1.12.2010 e il 20.01.2011. In caso di investimenti che nel loro complesso superino i 70 milioni di euro stanziati, l'agevolazione è attribuita proporzionalmente all'ammontare del risparmio d'imposta richiesto dal contribuente. In base alle disposizioni comunitarie sugli aiuti de minimis, l'importo massimo per il quale si può fruire dell'agevolazione è pari a 200.000 euro.</li> </ul>
<p><b>BILANCI XBRL</b>  <b>Circ. Unioncamere 21.04.2010</b></p>	<p>A partire dal 2010 la maggior parte delle società di capitali devono depositare al registro delle imprese lo stato patrimoniale e il conto economico in formato XBRL. La pratica di deposito del bilancio si compone come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il prospetto contabile, costituito da stato patrimoniale e conto economico, codificato esclusivamente in formato XBRL sulla base della vigente tassonomia;</li> <li>• la nota integrativa, che non potendo essere ancora resa nel nuovo formato elettronico elaborabile, sarà invece prodotta in formato PDF/A;</li> <li>• tutti gli altri documenti che accompagnano il bilancio, quali la relazione sulla gestione, la relazione del collegio sindacale, il giudizio del revisore contabile ed il verbale di approvazione dell'assemblea, saranno allegati alla pratica in formato PDF/A.</li> </ul> <p>Tutti i file devono essere firmati digitalmente.  In tutti gli altri casi di deposito di bilancio (ad esempio il bilancio finale di liquidazione, i rendiconti ai sensi dell'art. 2487 C.C., nonché le situazioni economico patrimoniali allegare ai progetti di fusione e di scissione), non è richiesta la presentazione in formato XBRL.</p>